



COMUNE DI VERBANIA
Ufficio Politiche Sociali

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ISTITUZIONE TARIFFE

**Approvato dal Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio
Comunale, con Delibera n. 3 del 01 agosto 2013**

INDICE

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Art. 2. GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 3. AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 4. MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Art.5. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6. MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 7. PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 8. CRITERI DI PRECEDENZA

Art. 9. NORME DI COMPORTAMENTO

Art.10.-ALTRE FORME DI SOSTEGNO PER IL TRASPORTO DISABILI

Art. 11. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il servizio oggetto del presente Regolamento rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Verbania al fine di consentire alle persone disabili, che non siano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere gli istituti scolastici e le strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative e socio-educative

Art. 2. GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune mette a disposizione delle persone disabili un servizio a domanda individuale adeguato alle loro esigenze, sia dal punto di vista degli orari e delle corse sia relativamente ai supporti tecnologici in dotazione agli automezzi e, se necessario, anche un aiuto per la salita e la discesa, escludendo però l'assistenza professionale specifica alla persona.

Il servizio, pertanto, è organizzato con mezzi attrezzati e mezzi ordinari, in modo da rispondere alle diverse esigenze di mobilità e, a seconda che il servizio richiesto sia continuativo o occasionale, in modo da garantirne l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.

Il servizio viene svolto esclusivamente all'interno del territorio del Comune di Verbania con l'unica eccezione della struttura riabilitativa di Gravellona Toce attualmente gestita dall'Associazione Centri del VCO.

L'organizzazione e l'erogazione del servizio potranno essere effettuati direttamente dal Comune, tramite soggetto terzo o in forma mista.

Nel caso il servizio fosse gestito da soggetti terzi, il Comune provvederà a sottoscrivere specifica convenzione per il buon funzionamento del servizio di trasporto erogato.

Art. 3. AMMISSIONE AL SERVIZIO

I cittadini possono richiedere di essere ammessi alla fruizione del Servizio Trasporto Disabili per uno o più dei seguenti motivi:

- a) Accompagnamento (andata e ritorno) dal domicilio all'istituto di istruzione (di qualsiasi ordine e grado) qualora risulti impossibile fruire dell'ordinario servizio di trasporto scolastico;
- b) Accompagnamento (andata e ritorno) dal domicilio a strutture sanitarie, socio-educative, sanitarie per cure mediche e/o riabilitative.

L'utente non potrà fruire più volte in uno stesso giorno del trasporto per la medesima finalità. Potrà invece fruire del trasporto nello stesso giorno per finalità diverse.

L'ammissione al servizio di cui alla lettera b) è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di una richiesta motivata e documentata e che comprenda il quadro completo delle esigenze di trasporto.

La valutazione della domanda di ammissione avverrà a cura del Consorzio dei Servizi Socio-assistenziali del Verbano che provvederà a verificare la sussistenza del bisogno contattando eventualmente anche le strutture sanitarie di riferimento.

Il servizio è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Verbania.

Art. 4. MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio è autorizzata dal Comune dietro presentazione di una domanda, presentata all'ufficio Politiche Sociali, su moduli predisposti dall'ufficio stesso, sottoscritta

dall'interessato o da un genitore o da chi ne fa le veci.

Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, la richiesta di ammissione al servizio dovrà essere presentata entro il 31 luglio precedente l'inizio dell'anno scolastico; l'Amministrazione si riserva di valutare l'ammissibilità o meno di richieste presentate oltre il termine suddetto.

Le richieste di ammissione al servizio devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) certificato della Commissione medica attestante il tipo di invalidità;
- b) certificato del Medico di Famiglia attestante l'impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto;
- c) altri certificati medici utili;
- d) auto-dichiarazione sull'impossibilità di familiari o di altri conviventi, di effettuare il trasporto;
- e) certificato ISEE del nucleo familiare.

I certificati di cui alle lettere a), b) e c) vanno presentati solo al momento della prima richiesta, salvo variazioni dello stato di disabilità, nel qual caso i certificati vanno aggiornati.

L'auto-dichiarazione di cui alla lettera d) va presentata ad ogni rinnovo della richiesta.

Il certificato di cui alla lettera e) va presentato ad ogni nuova richiesta, e comunque al massimo entro 12 mesi del precedente.

Passata la domanda al vaglio del Consorzio dei Servizi Sociali, il Comune comunica all'utente lo scaglione di reddito a cui è stato assegnato, ed il costo del servizio. Dopo l'accettazione da parte dell'utente delle condizioni del servizio e della compartecipazione alla spesa, l'autorizzazione al servizio viene inviata al Settore o al soggetto terzo gestore, il quale provvede ad organizzare il Servizio.

Art. 5. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene garantito, di norma, in tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00 con l'utilizzo dei mezzi in dotazione ed adibiti al servizio di trasporto.

Il personale addetto all'espletamento delle attività disciplinate dal presente regolamento è costituito da personale comunale o dai soggetti messi a disposizione dell'ente soggetto terzo nell'ambito di specifica Convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6. MODALITA' DI PAGAMENTO

Le tariffe del servizio di trasporto vengono stabilite dalla Giunta Comunale di Verbania, sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamenti, in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e considerando la possibilità di introdurre tariffe differenziate per chi usufruisce del servizio di trasporto in modo continuativo.

Il pagamento avverrà, a cura del beneficiario, mensilmente, dopo aver ricevuto la comunicazione, con il conteggio totale relativo ai percorsi effettuati.

Il Comune si fa carico del pagamento complessivo nei confronti del soggetto terzo gestore e incamera la compartecipazione degli utenti.

Art. 7. PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti sono tenuti a compartecipare alle spese tramite il pagamento di una quota, calcolata in base al tragitto e ai km effettuati, stabilita applicando i limiti di reddito di cui alla tabella che qui segue.

Per definire il costo della prestazione, è necessario compilare il modulo ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) il quale deve essere allegato alla domanda.

I limiti di reddito indicati nella seguente tabella sono adeguati annualmente con delibera di Giunta Comunale, così come il costo del servizio e l'entità della compartecipazione dell'utente alla spesa.

Sono individuati 5 diversi livelli di contributi dovuti dagli utenti, connessi ai relativi scaglioni di reddito:

FASCE ISEE	COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO
sino ad un ISEE di € 5000	SERVIZIO GRATUITO
€ 5.001-€ 8.500	0,25 € a km percorso
€ 8.501-€ 12.500	0,50 € a km percorso
€ 12.501-€ 20.000	0,75 € a km percorso
superiore a € 20.000	1 € a km percorso

I disabili con una invalidità pari al 100% sono ammessi al servizio con una riduzione del 25% sulla tariffa prevista, indipendentemente dalla fascia di reddito.

Annualmente la Giunta Comunale ridefinisce le fasce ISEE di riferimento e l'importo della compartecipazione per ciascuno scaglione.

Inoltre la Giunta, sentito il Dirigente competente, potrà definire diverse modalità di pagamento, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza, compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura comunale.

Rispetto ai trasporti di minori portatori di handicap per l'accompagnamento alla scuola materna e alla Scuola dell'obbligo e/o presso i centri socio-formativi che rispondono all'obbligo scolastico, l'Amministrazione Comunale è tenuta a garantire l'intervento. Tuttavia, di volta in volta, verificherà la disponibilità del nucleo familiare del minore a compartecipare alle spese del servizio di trasporto.

L'esenzione dal pagamento della tariffa per singoli casi può essere riconosciuta dal Comune di Verbania su motivata proposta del Servizio Sociale per comprovate gravi condizioni.

Art. 8. CRITERI DI PRECEDENZA

L'amministrazione gestisce il servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie ordinarie disponibili nell'esercizio e, se necessario, predispose apposita graduatoria per l'accesso al servizio.

Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla disponibilità dei servizi comunali, si procede, pertanto, in base alle seguenti priorità:

- percentuale di invalidità;
- incidenza del trasporto sul mantenimento dell'autonomia/benessere ed autosufficienza del soggetto richiedente;
- rete familiare parziale e/o inesistente;
- casi sociali segnalati da altri servizi specialistici del territorio, con cui i servizi sociali comunali collaborano;

In presenza di situazioni analoghe verrà privilegiato il richiedente che gode di un reddito inferiore.

In ogni caso non vengono trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza.

Art. 9. NORME DI COMPORTAMENTO

Gli operatori addetti al servizio (siano dipendenti comunali che dipendenti da un soggetto terzo gestore del servizio) sono tenuti a rispettare le condizioni previste dal disciplinare di servizio o dalla Convenzione stipulata con il Comune di Verbania al fine di garantire precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza degli utenti.

Gli utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente agli operatori ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisi sopravvenuti.

Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di una apposita scheda:

- il nominativo (corredati di numero di telefono utile per la pronta reperibilità) di uno o più referenti incaricati di accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;
- l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;
- eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale, che dovranno comunque essere autorizzate dal Settore Servizi alla Persona.

Gli utenti o i loro familiari devono infine avere cura di comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di nominativi, indirizzi o numeri di telefono al fine di garantire l'efficienza del servizio reso.

Art. 10. ALTRE FORME DI SOSTEGNO PER IL TRASPORTO DISABILI

Il presente Regolamento disciplina anche eventuali nuove forme di sostegno e nello specifico:

- a) In alternativa al servizio sinora descritto, il Comune può erogare un contributo economico alla famiglia del cittadino disabile per consentire di provvedere al trasporto in forma autonoma. L'erogazione del contributo viene deliberata dalla Giunta su proposta motivata del dirigente del Settore Servizi alle Persone, dopo che si è stata accertata la convenienza economico/organizzativa per l'Ente di questa forma di sostegno in luogo della fruizione del servizio di trasporto.
- b) Il Comune può erogare contributi alle Associazioni o Enti che si fanno carico di trasportare persone disabili, nel rispetto del principio della sussidiarietà.
- c) Il Comune può mettere a disposizione di associazioni o Enti, che si fanno carico di trasportare persone disabili, veicoli acquistati o ottenuti in comodato, sottoscrivendo con tale soggetti appositi accordi che disciplinino i reciproci obblighi.

Art. 11. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente l'esecutività della delibera che lo approva.